

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2**  
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° <sup>1131</sup> DEL 23 / 06 / 2010

**OGGETTO:** PROROGA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON LA DOTT.SSA GIOVANNA ANTONIA CORRIAS PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA MEDICA, DA PRESTARSI PRESSO IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

L'anno duemila dieci addì ventitre del mese di giugno

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL COMMISSARIO**

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. ssa Maria Serena Fenu


- DATO ATTO che ai sensi dell'art.13, comma 5 della Legge Regionale 7/05 gli ambiti territoriali delle otto Aziende USL della Sardegna coincidono con quelle delle nuove circoscrizioni provinciali individuate dalla leggi regionali nn. 10/2002 e 10/2003;
- DATO ATTO che in forza della citata normativa regionale vi è stata l'acquisizione nel territorio di questa Azienda Sanitaria di nuovi comuni;
- RILEVATO come l'ASL n.2 di Olbia, al fine di soddisfare a breve termine le aumentate richieste, di visite mediche preassuntive per l'assunzione di apprendisti e minori da parte delle Aziende del territorio provinciale, ha attivato, nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, un progetto finalizzato, all'abbattimento delle liste di attesa fino ad un massimo di sette giorni per l'espletamento delle sopraccitate competenze;
- VISTO l'art. 7, comma 6, del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, ai sensi del quale per le esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- VISTA la nota protocollo n. 4037 del 18.05.2010 con la quale il responsabile del Servizio PRESAL dott. Pietro Masia chiede la proroga del rapporto di collaborazione con la dott.ssa Giovanna Antonia Corrias, nell'ambito del progetto attivato presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- PRESO ATTO della disponibilità della dott.ssa Giovanna Antonia Corrias al rinnovo del contratto di collaborazione per attività di assistenza medica da prestarsi presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro per la durata di mesi sei;
- VISTI il D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R.10/2006;

#### DELIBERA

- di prorogare il contratto di collaborazione con la dott.ssa Giovanna Antonia Corrias nata a Burgos il 01.02.1956, per un periodo di mesi sei, per l'esercizio dell'attività di assistenza medica, da prestarsi presso Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, nell'ambito del progetto finalizzato all'erogazione di prestazioni aggiuntive di medicina del lavoro;
- di stabilire che l'incarico, a tempo determinato, cesserà automaticamente alla fine del periodo prescritto senza nessuna particolare comunicazione;

- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile;

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. ssa Maria Serena Fenu




Il Resp. Servizio Personale  
Dott. ssa Giovanna Puzi


p. n. \_\_\_\_\_

ft

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Avv. Mario Giovanni Altana



IL COMMISSARIO  
Dott. Giovanni Antonio Fadda



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia


dal 28/06/2010, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 28/06/2010.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso \_\_\_\_\_.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2 – OLBIA**

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  
PER DISCIPLINARE L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA  
MEDICA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2  
DI OLBIA.**

\*\*\*\*\*

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia nella persona del suo legale rappresentante Dr. Giovanni Antonio Fadda nato a Ittiri il 01.09.1937, e domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda C.F. 01687160901

E

La Dott.ssa Giovanna Antonia Corrias nata a Burgos il 01.02.1956 e residente a Olbia in via Cilea n°18, P.IVA 01890700907

**PREMESSO**

- che ai sensi dell'art. 13, comma 5 della Legge Regionale 7/05 gli ambiti territoriali delle otto Aziende USL della Sardegna coincidono con quelle delle nuove circoscrizioni provinciali individuate dalle Leggi regionali 10/2002 e 10/2003;
- che pertanto, ai sensi della citata normativa vi è stata l'acquisizione nel territorio di questa azienda di nuovi comuni;
- che al fine di soddisfare a breve termine le aumentate richieste di visite mediche preassuntive per l'assunzione di apprendisti e minori da parte delle Aziende del territorio, questa azienda ha attivato, nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, un progetto finalizzato all'abbattimento delle liste di attesa fino ad un massimo di sette giorni per l'espletamento delle sopraccitate competenze;
- che si è ravvisata la necessità di richiedere l'attività di collaborazione di un medico, che articoli e sviluppi lo stesso progetto in tutte le varie fasi;

- che il sanitario sopra generalizzato dichiara, di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta e, segnatamente: del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, iscrizione all'Ordine dei Medici, specializzazione nella disciplina di Medicina del lavoro;
- che il sanitario innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n°2, peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro, impartite, nell'ambito dell'Unità Operativa di destinazione, dal Direttore dell'Unità Operativa medesima;
- che il sanitario sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n°2;
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del Committente, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### **ART. 1**

Il medico sopra costituito si impegna con il presente contratto a prestare la propria attività di assistenza medica presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro secondo le direttive generali indicate dal Responsabile del Servizio, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

L'attività da prestarsi in regime di collaborazione consisterà nello svolgimento di ogni prestazione di carattere medico necessaria all'espletamento del Progetto ed individuata dal Responsabile del Progetto medesimo.

Il medesimo sanitario, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della Azienda Sanitaria Locale n°2.

#### **ART. 2**

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi individuati nel Progetto e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile del progetto medesimo.

#### **ART. 3**

Le parti convengono che, alla luce del Progetto, per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il professionista dovrà garantire la sua attività secondo le direttive impartite dal Responsabile del Progetto, in relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati con il Responsabile del Progetto.

#### **ART. 4**

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza medica viene individuata il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia.

#### **ART. 5**

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al sanitario qui costituito un compenso lordo pari a € 20.400,00 (diconsi euro ventimilaquattrocento/00) che verrà corrisposto, al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti.

Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica delle prestazioni, l'Azienda Sanitaria Locale n°2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

#### **ART. 6**

All'atto dell'erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge.

I compensi spettanti a titolo di corrispettivo per l'esecuzione della presente convenzione, in quanto erogati a professionista iscritto all'ENPAM, sono soggetti all'applicazione del contributo INPS di cui alla Legge n. 335/95 in misura ridotta.

#### **ART. 7**

Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **ART. 8**

La documentazione della verifica degli obiettivi, anche intermedi, sarà effettuata dal Responsabile del Progetto.

#### **ART. 9**

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali.

#### **ART. 10**

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett. c bis), del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 11**

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato.



- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con Istituzioni Pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non essere titolare in assistenza primaria di cui al Capo II, D.P.R. n. 484/96, presso Aziende Sanitarie;
- di non essere titolare in continuità assistenziale, di cui al Capo III, D.P.R. n. 484/96, presso Aziende Sanitarie;
- di non essere titolare in emergenza sanitaria territoriale di cui al Capo V, D.P.R. n. 484/96;
- di non essere titolare di incarico nell'ambito della Medicina dei Servizi di cui all'allegato N, D.P.R. 484/96;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;
- di non essere iscritto ad un corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 257/91;
- di non essere iscritto al corso biennale di formazione specifica in medicina generale.

#### **ART. 12**

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso del presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

#### **ART. 13**

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano tra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della Legge n. 675/96 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

#### **ART. 14**

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi sei a decorrere dal \_\_\_\_\_.

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile della Struttura, venga valutata negativamente dal committente.

#### **ART. 15**

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel Titolo III, Libro V del Codice Civile.

Olbia \_\_\_\_\_

#### **IL PROFESSIONISTA**

Dott.ssa Giovanna Atonia Corrias

#### **IL COMMISSARIO**

Dott. Giovanni Antonio Fadda